



IL DIRETTORE F. F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1153 DEL 30/07/2024**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST LARIANA PER L'ESECUZIONE DI TEST
BIOMOLECOLARI - INTROITO € 20.000,00 - SCADENZA 30.6.2025.**



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST LARIANA PER L'ESECUZIONE DI TEST BIOMOLECOLARI - INTROITO € 20.000,00 - SCADENZA 30.6.2025.

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0050581 del 17.06.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore f.f. della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamata la deliberazione n. 348 del 14.6.2024 con la quale è stato approvato il piano programmatico aziendale 2024 per il rinnovo di convenzioni e/o accordi nelle materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;

richiamata altresì la determinazione del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali n. 977 del 30.6.2023 con la quale si autorizzava il rinnovo della convenzione con l'ASST Lariana per l'esecuzione di test biomolecolari, sino al 30.6.2024;

vista la PEC del 27.3.2024, prot. n. 22860, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 26042, con la quale l'ASST Lariana chiede il rinnovo del rapporto di che trattasi;

considerato che il Prof. Stefano La Rosa, Direttore della S.C. Anatomia e Istologia Patologica, in data 30.4.2024, con e-mail agli atti d'ufficio, ha dichiarato che l'impegno derivante dalle attività richieste non è in contrasto con le esigenze interne della Struttura Sanitaria interessata, e che la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, in data 13.6.2024, e la Direzione Sanitaria in data 18.6.2024 hanno espresso in proposito parere favorevole;

richiamata l'e-mail del 7.6.2024 con la quale la S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità dichiara che l'ASST Lariana è in regola con i pagamenti;

richiamata altresì l'e-mail del 10.6.2024 della S.C. Gestione Operativa e Next Generation EU con la quale, rispetto ad una valutazione tecnica generale sull'andamento della S.C. Anatomia e



Istologia Patologica , rispetto agli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale e delle tariffe proposte, conferma che nulla osta per quanto di competenza;

accertata la possibilità di garantire le prestazioni richieste avvalendosi della collaborazione di Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso la S.C. Anatomia e Istologia Patologica, in orario di servizio, come da e-mail del 30.4.2024 del Prof. Stefano La Rosa sopra richiamata, agli atti dell'ufficio;

preso atto che l'accordo in argomento riguarda materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;

esaminata la convenzione disciplinante l'erogazione delle prestazioni richieste, definita sulla base di successive intese tra i competenti uffici, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di rinnovare la convenzione di che trattasi, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e con scadenza il 30.6.2025, preventivando un ricavo complessivo di € 20.000,00. I rapporti pregressi intercorsi tra le parti dopo la scadenza del 30.6.2024 e nelle more delle firme, saranno regolati alle medesime condizioni in essere al 30.6.2024;

precisato che questa Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di rinnovare la convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1), con l'ASST Lariana, per l'esecuzione di test biomolecolari, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione sino al 30.6.2025. I rapporti pregressi intercorsi tra le parti dopo la scadenza del 30.6.2024 e nelle more delle firme, saranno regolati alle medesime condizioni in essere al 30.6.2024;
2. di individuare il Prof. Stefano La Rosa, Direttore S.C. Anatomia e Istologia Patologica, quale referente per l'esecuzione del presente accordo;
3. di dare atto che le suddette prestazioni saranno garantite da Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso la S.C. Anatomia e Istologia Patologica, in orario di servizio;



4. di specificare che questa Azienda potrà recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;
5. di evidenziare che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Direttore della S.C. Anatomia e Istologia Patologica, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore della Struttura vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i."
6. di stabilire che i ricavi derivanti dal presente provvedimento, che si possono preventivare in € 20.000,00, siano imputati per € 10.000,00 all'anno 2024 e per € 10.000,00 all'anno 2025, al conto di ricavo n. 5005120001 "Altre prestaz. sanit. v/altre ASL/AO/Fond. lombardi ", dei Bilanci d'esercizio 2024/2025.
7. di precisare che i corrispettivi derivanti dall'attività di che trattasi verranno integralmente trattenuti dall'Azienda;
8. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, Anatomia e Istologia Patologica, Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, Area Accoglienza e CUP Aziendali, Gestione Operativa e Next Generation EU;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1156 DEL 08/07/2024

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST LARIANA PER L'ESECUZIONE DI TEST BIOMOLECOLARI - INTROITO € 20.000,00 - SCADENZA 30.6.2025.****IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo

Altro: Conto 5005120001 "Altre prestaz. Sanit. v/altre ASL/AO/Fond. Lombardi" €10.000,00 anno 2024 + € 10.000,00 anno 2025



CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI TEST BIOMOLECOLARI.

Le parti:

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, di seguito nominata ASST Sette Laghi, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0050581 del 17.06.2024;

e

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana di Como, Via Napoleona, 60 con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: affgen.co@pec.asst-lariana.it, P. IVA n. 03622110132, di seguito nominata ASST Lariana, Codice identificativo per fatturazione: UFRBSN, qui rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali, Avv. Gabriella Ceraulo, a ciò delegata dal Direttore Generale;

insieme "Parti";

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 Oggetto

L'ASST Sette Laghi a seguito di specifica richiesta dell'ASST Lariana si impegna ad eseguire i test biomolecolari diagnostici e prognostici.

ART. 2 Strutture

Le prestazioni richieste saranno garantite da Dirigenti Medici in servizio presso la S.C. Anatomia e Istologia Patologica in orario di servizio.

L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'ASST dei Sette Laghi.

Imposta di bollo di
Euro 16,00
assolta in modo
virtuale
aut. N. 50486/2020
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di
Como

ART. 3 Attività

L'ASST Lariana assicura il trasferimento del materiale da analizzare presso il Laboratorio di Patologia Molecolare della S.C. Anatomia e Istologia Patologica di Varese, con mezzi propri e sotto la propria responsabilità.

I campioni sono accettati tutti i giorni dal lunedì al venerdì, nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati con il Direttore della S.C. Anatomia e Istologia Patologica di Varese.

La refertazione da parte dell'ASST Sette Laghi dovrà essere effettuata entro un tempo massimo di 12 giorni lavorativi dal ricevimento del campione bioptico.

ART. 4 Tariffe

L'ASST Lariana corrisponde all'ASST Sette Laghi per ciascun esame il costo previsto dal tariffario regionale in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni scontato del 10%.

ART. 5 Referenti

Per i rapporti con l'ASST Lariana, l'ASST Sette Laghi individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo, il Prof. Stefano La Rosa, Direttore della S.C. Anatomia e Istologia Patologica.

Per i rapporti con l'ASST Sette Laghi, l'ASST Lariana individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo, il Dr. Carlo Patriarca, Direttore della S.C. Anatomia Patologica.

ART. 6 Rendicontazione e fatturazione delle prestazioni

Il Direttore della S.C. Anatomia e Istologia Patologica si impegna a comunicare mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'erogazione, utilizzando la modulistica dell'ASST Sette Laghi, la rendicontazione delle prestazioni effettuate, alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità per l'emissione della fattura a carico della parte richiedente.

L'ASST Lariana comunicherà mensilmente il numero d'ordine necessario per l'emissione della fattura.

Il saldo delle fatture avverrà entro 30 gg. dalla data del ricevimento delle stesse.

ART. 7 Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese e dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana di Como.

ART. 8 Durata

La presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e resterà in vigore sino al 30.6.2025.

I rapporti pregressi intercorsi tra le Parti dopo la scadenza del 30.6.2024 e nelle more delle firme, saranno regolati alle medesime condizioni in essere al 30.6.2024. Non è ammesso il tacito rinnovo.

L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata per iscritto, almeno 90 giorni prima della scadenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.

ART 9 Modifiche e/o integrazioni

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate con apposito atto scritto e sottoscritto dalle stesse.

ART. 10 Recesso

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dall'accordo in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

L'ASST Sette Laghi si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anticipatamente, senza preavviso e senza oneri, qualora:

- sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero

esigenze di servizio improrogabili e con esse incompatibili;

- l'ASST Lariana non rispetti i tempi per il pagamento dei corrispettivi, dopo un sollecito rimasto inevaso;
- derivi una concreta possibilità di compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR, o del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

ART. 11 Anticorruzione e codice di comportamento

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;
- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.

La violazione del Codice di comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART. 12 Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e

dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e s.m.i.

In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento i dati sono:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le Parti, in adempimento agli obblighi sanciti dalla normativa sopra richiamata, il Titolare del trattamento dei dati, l'ASST Lariana, nominerà l'ASST Sette Laghi Responsabile esterno del trattamento, tramite sottoscrizione di apposito Atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Il Responsabile si impegnerà ad utilizzare i dati solo ed esclusivamente per l'espletamento dei servizi affidati e limitatamente al tempo necessario al loro svolgimento.

Il Responsabile si impegnerà pertanto ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento garantisca la tutela effettiva dei diritti e delle libertà degli interessati e soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016.

L'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Direttore/Responsabile della Struttura/Servizio interessato, in qualità di Responsabile "Interno" del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ASST Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore/Responsabile della Struttura/Servizio vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro delle attività di trattamento dati per conto di (altri) Titolari del Trattamento ex art. 30 comma 2 GDPR. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST Sette Laghi sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i."

ART. 13 Imposte

Le spese inerenti alla presente convenzione per bollo e spese di registrazione, imposte, tasse etc., se dovute, sono a carico dell'ASST Lariana.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

ART. 14 Controversie

Per tutte le controversie, derivanti dall'applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di bonario componimento, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria eleggendo a tal fine il Foro esclusivo di Varese.

ART. 15 Rinvio normativo

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, le Parti fanno

esclusivo riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale, regionale vigente in materia.

Previa lettura, la presente convenzione approvata dalle parti contraenti viene sottoscritta con firma digitale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Como,

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana di Como:

per delega di firma del Direttore Generale

IL DIRETTORE

S.C. Affari Generali e Legali

(Avv. Gabriella Ceraulo)

Varese,

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

per delega di firma del Direttore Generale

IL DIRETTORE F.F.

S.C. Affari Generali e Legali

(Dott. Damiano Ghilotti)

La presente convenzione consta di n. 7 pagine e di n. 15 articoli.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Determinazione Dirigenziale n. **1153** del **30/07/2024**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST LARIANA PER L'ESECUZIONE DI TEST
BIOMOLECOLARI - INTROITO € 20.000,00 - SCADENZA 30.6.2025.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 30/07/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Ghilotti Damiano - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Aletti Donatella